

CALENDARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI ELETTORALI

TERMINE	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE E SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI		
<p>Entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali</p> <p>Entro il 24 luglio 2022</p>	<p>Costituzione degli uffici elettorali: viene costituito, presso la Corte di cassazione, l'Ufficio elettorale centrale nazionale.</p> <p>Per la Camera, entro il medesimo termine sono costituiti gli uffici centrali circoscrizionali presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di ciascuna circoscrizione.</p> <p>Per il Senato, la corte di appello o il tribunale del capoluogo di ciascuna regione si costituisce in ufficio elettorale regionale.</p>	<p>Artt. 12 e 13, T.U. Camera</p> <p>Art. 7, T.U. Senato</p>
<p>Entro il 45° giorno antecedente quello della votazione</p> <p>Entro il 24 luglio 2022</p>	<p>Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'interno del fac-simile della documentazione: il Ministero dell'interno mette a disposizione nel proprio sito internet il fac-simile dei moduli con cui possono essere depositati le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti richiesti.</p>	<p>art. 20, ultimo comma, T.U. Camera</p>
<p>Entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento delle Camere</p> <p>Entro il 28 luglio 2022</p>	<p>Cessazione dell'esercizio di funzioni costituenti causa di ineleggibilità: in caso di scioglimento anticipato, coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 7 del T.U. Camera debbono cessare l'esercizio delle rispettive funzioni entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.</p> <p>Ai fini dell'ineleggibilità, lo scioglimento non si considera anticipato ove intervenga nei 120 giorni che precedono la scadenza naturale.</p> <p>In caso di scadenza naturale della legislatura, coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 7 del T.U. Camera debbono cessare l'esercizio delle rispettive funzioni 180 giorni prima della scadenza della legislatura. Il quinquennio decorre dalla data di prima riunione delle Camere.</p>	<p>Art. 7, T.U. Camera</p> <p>Art. 5, T.U. Senato</p>

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
<p>Tra le ore 8 del 44° e le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione</p> <p>Tra le ore 8 del 12 agosto e le ore 16 del 14 agosto 2022</p>	<p>Deposito dei contrassegni, delle dichiarazioni di collegamento in coalizione, del programma elettorale, recante anche l'indicazione del capo della forza politica, e dello statuto o della dichiarazione di trasparenza: devono essere depositati presso il Ministero dell'interno, anche su supporto digitale, i contrassegni con i quali i partiti o i gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali.</p> <p>All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato nonché, ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni.</p> <p>All'atto del deposito del contrassegno i partiti o gruppi politici organizzati possono effettuare una dichiarazione di collegamento in coalizione. Tali dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e hanno effetto per tutte le liste aventi il medesimo contrassegno.</p> <p>Contestualmente al deposito del contrassegno, i partiti o gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica.</p> <p>All'atto del deposito del contrassegno deve essere presentata anche la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo politico, incaricati di effettuare il deposito presso l'Ufficio centrale circoscrizionale, per l'elezione della Camera, ovvero presso l'Ufficio elettorale regionale per il Senato, della lista dei candidati e dei relativi documenti.</p>	<p>Artt. 14 e 15, T.U. Camera; art. 8, T.U. Senato</p> <p>Art. 14-bis, co. 1 e 2, T.U. Camera; art. 8, T.U. Senato</p> <p>Art. 14-bis, co. 3, T.U. Camera; art. 8, T.U. Senato</p> <p>Art. 17, T.U. Camera; art. 8, T.U. Senato</p>

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
<p>Nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito dei contrassegni</p> <p>15 e 16 agosto 2022</p>	<p>Verifica della regolarità dei contrassegni: il Ministero dell'interno nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito verifica la regolarità dei contrassegni. Qualora ravvisi che un contrassegno non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, T.U. Camera, invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso. Qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza sia incompleta, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.</p> <p>Il depositante il contrassegno può presentare opposizione contro l'invito a regolarizzare il contrassegno entro il termine di 48 ore, sul quale decide, nelle successive 48 ore, l'Ufficio centrale nazionale. I depositanti altro contrassegno possono presentare opposizione contro la decisione del Ministero dell'interno di accettazione di un contrassegno che ritengano facilmente confondibile con il proprio; sulla opposizione, che deve essere presentata nel termine di 48 ore dalla decisione, delibera l'Ufficio centrale nazionale. Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza.</p>	<p>Art. 16, T.U. Camera; art. 8, T.U. Senato</p>
<p>Entro il 36° giorno antecedente quello della votazione</p> <p>Entro il 20 agosto 2022</p>	<p>Comunicazione del Ministero dell'interno agli uffici elettorali dei nominativi dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici incaricati di effettuare il deposito delle candidature: il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale i nominativi dei rappresentanti effettivi e di quelli supplenti designati da ciascun partito o gruppo politico ai fini dell'effettuazione del deposito della lista dei candidati e dei relativi documenti.</p> <p>Analogamente viene fatta, nello stesso termine, agli Uffici elettorali regionali per quanto concerne i nominativi dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici incaricati di effettuare il deposito delle candidature per l'elezione del Senato.</p>	<p>Art. 17, co. 1°, T.U. Camera</p> <p>Art. 8, T.U. Senato</p>

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
<p>Dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione</p> <p>Dalle ore 8 del 21 agosto alle ore 20 del 22 agosto 2022</p>	<p>Presentazione delle liste e delle candidature: per l'elezione della Camera, le liste dei candidati nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, presso la Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della circoscrizione. Insieme alle liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati, anche in formato digitale, e le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati firmate, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori. Queste ultime dichiarazioni devono essere corredate dai certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione. Entro 24 ore dalla richiesta devono essere rilasciati sia i certificati elettorali cartacei rilasciati dai sindaci, sia quelli in formato digitale rilasciati dall'ufficio elettorale.</p> <p>La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominali, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominali, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominali o, in caso di collegio plurinominali compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominali. In caso di elezioni anticipate il numero minimo di sottoscrizione è ridotto della metà.</p> <p>Sono esonerati dalla presentazione delle sottoscrizioni i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, nonché i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime.</p> <p>Esclusivamente per le elezioni 2022, l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature si applica anche ai partiti o ai gruppi politici che rispettano almeno una delle seguenti condizioni:</p>	<p>Art. 20, co. 1°-3°, T.U. Camera</p> <p>Art. 38-bis, comma 3 e 4, D.L. 77/2021</p> <p>Art. 18-bis, co. 1, T.U. Camera</p> <p>Art. 18-bis, co. 2, T.U. Camera</p> <p>Art. 6-bis, D.L. 41/2022</p>

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
	<ul style="list-style-type: none"> • sono costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle Camere al 31 dicembre 2021; • hanno presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni per la Camera dei deputati o alle ultime elezioni europee in almeno due terzi delle circoscrizioni ed abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale oppure abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi superiore all'1% del totale. <p>Per l'elezione del Senato, la presentazione delle liste dei candidati va fatta per ciascuna circoscrizione regionale, nei medesimi termini stabiliti per la Camera e con le stesse modalità.</p> <p>Per l'elezione del collegio Valle d'Aosta la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta.</p>	<p>Art. 9, T.U. Senato</p> <p>Art. 92, 1° comma, n. 3)</p>
<p>Entro il 33° giorno antecedente quello della votazione</p> <p>Entro il 23 agosto 2022</p>	<p>Designazione di altri rappresentanti supplenti incaricati di effettuare il deposito delle candidature: con le stesse modalità previste per la designazione dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici da effettuarsi all'atto del deposito dei contrassegni, possono essere indicati altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito, presso ciascun Ufficio centrale circoscrizionale, della lista dei candidati e dei relativi documenti, nel caso in cui i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti a provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno dà immediata comunicazione delle designazioni a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale cui le stesse si riferiscono.</p> <p>Analogamente si procede per il Senato.</p>	<p>Art. 17, co. 2°, T.U. Camera</p> <p>Art. 8, T.U. Senato</p>

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
<p data-bbox="198 575 436 707">Entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste</p> <p data-bbox="198 736 429 761">Entro il 23 agosto 2022</p>	<p data-bbox="456 307 890 548">Verifica della regolarità delle liste e delle candidature: ciascun Ufficio centrale circoscrizionale verifica la regolarità di presentazione delle candidature, ai sensi dell'art. 22, T.U. Camera. Entro la stessa giornata i delegati delle liste possono prendere cognizione delle eventuali contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle eventuali modificazioni da questo apportate alle liste.</p> <p data-bbox="456 575 890 732">Il giorno successivo l'Ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente alle ore 12 per deliberare in merito alla ammissibilità delle liste per l'elezione della Camera, uditi eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammessi nuovi documenti.</p> <p data-bbox="456 759 890 838">Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.</p> <p data-bbox="456 865 890 1022">Per il Senato la verifica sulla regolarità della presentazione delle candidature è effettuata, nei medesimi termini previsti per la Camera, da ciascun Ufficio elettorale regionale e sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati delle liste di candidati.</p>	<p data-bbox="906 307 1173 332">Art. 22, co. 2°, T.U. Camera</p> <p data-bbox="906 575 1173 600">Art. 22, co. 3°, T.U. Camera</p> <p data-bbox="906 759 1173 784">Art. 23, co. 1°, T.U. Camera</p> <p data-bbox="906 865 1101 890">Art. 10, T.U. Senato</p>
<p data-bbox="198 1319 406 1421">Entro 48 ore dalla comunicazione della decisione dell'Ufficio circoscrizionale</p>	<p data-bbox="456 1076 890 1447">Ricorsi contro le deliberazioni di eliminazioni di liste o di candidati: i delegati delle liste, presentate per l'elezione della Camera, possono ricorrere contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati presso l'Ufficio centrale nazionale. Il ricorso è depositato alla cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale che ha adottato la decisione contestata, ed è dal predetto Ufficio trasmesso, corredato dalle proprie deduzioni, all'Ufficio centrale nazionale nella stessa giornata. L'Ufficio decide nei due giorni successivi e le sue decisioni sono comunicate entro 24 ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.</p> <p data-bbox="456 1474 890 1657">Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati per l'elezione del Senato adottate dagli Uffici elettorali regionali i delegati possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale, costituito ai fini dell'elezione della Camera, secondo le modalità e nei termini previsti per i ricorsi della Camera.</p>	<p data-bbox="906 1076 1112 1101">Art. 23, T.U. Camera</p> <p data-bbox="906 1474 1156 1524">Art. 10, co. 6 e 7, T.U. Senato</p>

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
<p>Entro 10 giorni dalla scadenza del termine per il deposito dei contrassegni</p> <p>Entro il 24 agosto 2022</p>	<p>Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'interno della sezione "Elezioni trasparenti": in apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che ha presentato le liste sono pubblicati in maniera facilmente accessibile: a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito; b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza; c) il programma elettorale con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica.</p>	<p>Art. 4, co. 1, L. 165/2017</p>
<p>Entro il 30° giorno antecedente quello della votazione</p> <p>Entro il 26 agosto 2022</p>	<p>Comunicazione delle liste ammesse all'Ufficio centrale nazionale: gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse all'Ufficio centrale nazionale.</p>	<p>Art. 14-bis, co. 5, T.U. Camera</p>
<p>Entro il 30° giorno precedente la votazione</p> <p>Entro il 26 agosto 2022</p>	<p>Nomina dei presidenti di seggio: i presidenti di seggio sono nominati dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio tra coloro che hanno i requisiti previsti dalla legge.</p>	<p>Artt. 35 e 38, T.U. Camera e art. 1 L. 53/1990</p>
<p>Dopo la scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi contro le deliberazioni di eliminazioni di liste o di candidati, ovvero, nel caso in cui siano stati presentati ricorsi, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale</p>	<p>Determinazione del numero d'ordine da assegnare alle coalizioni, alle liste non collegate, e, per ciascuna coalizione, alle liste della coalizione: per l'elezione della Camera, ciascun Ufficio centrale circoscrizionale stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, secondo l'ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio. L'Ufficio procede quindi immediatamente a trasmettere alla prefettura capoluogo della circoscrizione le liste ammesse, con i relativi contrassegni e provvede, per mezzo della medesima prefettura, alla stampa dei manifesti</p>	<p>Art. 24, T.U. Camera</p>

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
	riproducenti le liste dei candidati con i relativi contrassegni. Analoga procedura si applica per il Senato.	Art. 11, T.U. Senato
Tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data delle elezioni Tra il 31 agosto e il 5 settembre 2022	Designazione degli scrutatori: gli scrutatori sono designati per ciascuna sezione dalla commissione elettorale comunale, tra coloro che sono iscritti all'apposito albo istituito ai sensi della L. 95/1989, e secondo le modalità stabilite dalla stessa legge, nonché dall'art. 38, T.U. Camera.	Art. 6, L. 95/1989; art. 38, T.U. Camera
Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati Entro il 1° settembre 2022	Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'interno nella sezione "Elezioni trasparenti" delle liste dei candidati: sono pubblicate, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio.	Art. 4, co. 2, L. 165/2017
Entro il 20° giorno antecedente quello della votazione Entro il 5 settembre 2022	Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti in una coalizione delle liste: l'Ufficio centrale nazionale, ricevuto l'elenco delle liste ammesse dagli Uffici centrali circoscrizionali ed accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi.	Art. 14-bis, co. 5, T.U. Camera
Entro il 20° giorno precedente la data delle elezioni Entro il 5 settembre 2022	Invio delle credenziali per l'accesso alla piattaforma informatica del Ministero dell'interno per la pubblicazione del curriculum vitae e del certificato del casellario giudiziale dei candidati: il Ministero dell'interno invia, agli indirizzi di posta elettronica dei soggetti incaricati di effettuare la comunicazione dei dati del candidati, le credenziali necessarie per l'accesso alla piattaforma informatica "Trasparenza".	DM 20.3.2019, art. 1
Entro il 15° giorno precedente la data delle elezioni Entro il 10 settembre 2022	Pubblicazione dei manifesti elettorali: i manifesti riproducenti le liste con i relativi contrassegni sono trasmessi da ciascun Ufficio centrale circoscrizionale per mezzo della prefettura ai sindaci dei comuni della circoscrizione per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.	Art. 24, co. 1°, n. 5), T.U. Camera. Art. 11, co. 1, lett. c), n. 2), T.U. Senato

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
<p>Entro il 14° giorno precedente la data delle elezioni</p> <p>Entro l'11 settembre 2022</p>	<p>Pubblicazione del curriculum vitae e del certificato del casellario giudiziale dei candidati: i partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet il curriculum vitae di ciascun candidato e il relativo certificato del casellario giudiziale rilasciato non oltre 90 giorni prima della data fissata per l'elezione.</p>	<p>Art. 1, comma 14, L. 3/2019, come mod. dall'art. 38-bis D.L. 77/2021</p>
<p>Entro il 7° giorno precedente la data delle elezioni</p> <p>Entro il 18 settembre 2022</p>	<p>Pubblicazione del curriculum vitae e del certificato del casellario giudiziale dei candidati: il Ministero dell'interno pubblica, nel proprio sito internet il curriculum vitae di ciascun candidato e il relativo certificato del casellario giudiziale.</p>	<p>Art. 1, comma 15, L. 3/2019</p>
<p>Entro il giovedì precedente l'elezione ovvero il sabato pomeriggio antecedente la votazione o la mattina stessa delle elezioni</p> <p>22 settembre 2022</p>	<p>Designazione dei rappresentanti delle liste presso gli uffici elettorali di sezione: l'atto di designazione dei rappresentanti delle liste presso gli Uffici elettorali di sezione è presentato entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario comunale, che ne cura la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio antecedente la votazione o la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.</p>	<p>Art. 25, co. 1°, T.U. Camera</p>
<p>Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni</p> <p>Alle ore 16 del 24 settembre 2022</p>	<p>Costituzione degli uffici elettorali di sezione: gli Uffici elettorali di sezione sono costituiti dai rispettivi presidenti che ne chiamano a far parte quattro scrutatori ed un segretario.</p> <p>Il segretario viene scelto dal presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio, tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.</p> <p>Gli scrutatori sono designati per ciascuna elezione dalla commissione elettorale comunale tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data delle elezioni, tra coloro che sono iscritti all'apposito albo istituito ai sensi della L. 95/1989, e secondo le modalità stabilite nella stessa legge, nonché dall'art. 38, T.U. Camera.</p>	<p>Art. 41, T.U. Camera</p> <p>Art. 2, L. 53/1990</p> <p>Art. 6, L. 95/1989; art. 38, T.U. Camera</p>

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
<p>Entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione</p> <p>Entro le ore 12 del 25 settembre 2022</p>	<p>Designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici centrali circoscrizionali: l'atto di designazione dei rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale.</p>	Art. 25, co. 2°, T.U. Camera
<p>Dalle ore 7 alle ore 23 della domenica fissata per la votazione</p> <p>Dalle ore 7 alle ore 23 del 25 settembre 2022</p>	<p>Votazione degli elettori: il presidente, dichiara aperta la votazione, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori ammessi a votare in soprannumero nella sezione ai sensi dell'art. 50, T.U. Camera.</p> <p>Gli elettori che all'ora di chiusura delle operazioni di votazione si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.</p>	Art. 1, comma 399, L. 147/2013 Artt. 46, co. 1 e 3, e 64-bis T.U. Camera
<p>Subito dopo la chiusura della votazione ed entro le ore 14 del giorno seguente</p> <p>Dalle ore 23 del 25 settembre alle ore 14 del 26 settembre 2022</p>	<p>Apertura e chiusura delle operazioni di scrutinio: le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, compiute le operazioni di cui all'articolo 67, T.U. Camera. Le operazioni di scrutinio proseguono senza interruzione e sono ultimate entro le ore 14 del lunedì. Si procede preliminarmente alle operazioni di scrutinio per l'elezione del Senato, concluse le quali si effettuano quelle per l'elezione della Camera.</p> <p>Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del lunedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere le operazioni e sigillare la cassetta, l'urna ed il plico, che, con il verbale e le carte annesse, vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al Cancelliere, il quale ne diviene personalmente responsabile.</p>	Art. 73, co. 1°, T.U. Camera
<p>Non oltre il 20° giorno dalle elezioni</p> <p>13 ottobre 2022</p>	<p>Prima riunione delle nuove Camere: la prima riunione delle nuove Camere ha luogo non oltre il 20° giorno dalle elezioni, nel giorno fissato dal DPR recante la convocazione dei comizi elettorali.</p> <p><i>Il D.P.R. 21 luglio 2022 ha fissato la data della prima riunione delle Camere</i></p>	Art. 61, co. 1°, Cost.; art. 11, co. 2°, T.U. Camera

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
VOTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO		
<p>Entro il 60° giorno antecedente la data delle votazioni in Italia</p> <p>Entro il 27 luglio 2022</p>	<p>Comunicazione dell'elenco provvisorio dei residenti all'estero: il Ministero dell'interno comunica in via informatica al Ministero degli affari esteri l'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto, ai fini della successiva distribuzione in via informatica agli uffici consolari per gli adempimenti previsti dalla legge.</p>	<p>Art. 5, co. 8, D.P.R. 104/2003</p>
<p>Entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la cessazione della legislatura (in caso di scadenza naturale)</p> <p>Entro il 10° giorno successivo all'indizione delle elezioni (in caso di scioglimento anticipato)</p> <p>Entro il 31 luglio 2022</p>	<p>Esercizio dell'opzione per il voto in Italia da parte degli elettori residenti all'estero: gli elettori residenti all'estero possono esercitare l'opzione per votare in Italia, dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza.</p> <p>In caso di scioglimento anticipato, l'elettore può esercitare l'opzione entro il 10° giorno successivo all'indizione delle elezioni.</p>	<p>Art. 4, co.1 e 2, L. 459/2001</p>
<p>Entro il 10° giorno successivo all'indizione delle votazioni</p> <p>Entro il 31 luglio 2022</p>	<p>Reiscrizione nell'AIRE degli elettori residenti all'estero cancellati per irreperibilità ed esercizio del diritto di voto in Italia: gli elettori residenti all'estero cancellati dalle liste elettorali per irreperibilità, che chiedono di essere reiscritti nell'AIRE, possono anche scegliere di votare in Italia purché presentino la relativa richiesta all'ufficio elettorale del comune di origine.</p>	<p>Art. 1, co. 2, L. 104/2002; art. 16, co. 4, D.P.R. 104/2003</p>
<p>Entro il 20° giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali</p> <p>Entro il 10 agosto 2022</p>	<p>Spedizione agli elettori residenti all'estero di una cartolina-avviso recante l'indicazione della data di votazione e avvertenze per il ritiro della tessera elettorale: i comuni di iscrizione elettorale inviano una cartolina-avviso, recante l'indicazione della data di votazione e avvertenze per il ritiro della tessera elettorale, agli elettori residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia o che si trovino in Stati con i cui Governi non sia stato possibile concludere intese in forma semplificata per garantire il pieno esercizio del diritto di voto ovvero in Stati la cui situazione politica o sociale comprometta lo svolgimento di tale diritto.</p>	<p>Art. 6. L. 40/1979; art. 23, D.P.R. 104/2003</p>

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
	Invio all'ufficio consolare, da parte degli elettori residenti all'estero, della busta contenente la scheda e il tagliando comprovante l'esercizio del diritto di voto: una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore residente all'estero la spedisce nell'apposita busta, unitamente al tagliando, staccato dal certificato elettorale e comprovante l'esercizio del diritto di voto, all'ufficio consolare.	
<p>Non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia</p> <p>Non oltre le ore 16 del 22 settembre 2022</p>	<p>Termine entro cui la busta con la scheda elettorale votata deve pervenire all'ufficio consolare: i responsabili degli uffici consolari inviano all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza dall'estero. Le buste sono inviate con spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. Dopo l'invio i responsabili degli uffici consolari provvedono all'immediato incenerimento delle schede pervenute oltre la scadenza del termine e di quelle stampate e non utilizzate.</p>	Art. 12, co. 7 e 8, L. 459/2001
<p>Dalle ore 23 del 25 settembre 2022</p>	<p>Operazioni di scrutinio dei voti della circoscrizione Estero: le operazioni di scrutinio dei voti inviati per corrispondenza dagli elettori residenti all'estero si svolgono contemporaneamente a quelle dei voti espressi nel territorio nazionale.</p>	Art. 14, co. 1, L. 459/2001

CAMPAGNA ELETTORALE e PAR CONDICIO

<p>Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale (fino a tutto il penultimo giorno antecedente quello di votazione)</p> <p>Dal 21 luglio al 23 settembre 2022</p>	<p>Applicazione della speciale disciplina per la comunicazione politica radiotelevisiva nelle emittenti nazionali in campagna elettorale: la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità e comunicazione politica è consentita solo nelle forme (vedi infra) previste dalla L. 28/2000.</p>	Art. 4, co. 1 e 9, L. 28/2000
---	---	-------------------------------

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
<p>Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale</p> <p>Dal 21 luglio al 23 settembre 2022</p>	<p>Applicazione della speciale disciplina per la comunicazione politica radiotelevisiva nelle emittenti locali in campagna elettorale: le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento devono dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante la trasmissione di un avviso da trasmettere per tre giorni consecutivi.</p> <p>Per le emittenti locali vige una disciplina diversa da quella prevista per le emittenti nazionali in ordine ai messaggi politici autogestiti (che le emittenti locali possono trasmettere anche a pagamento nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, vedi infra). La legge stabilisce l'inapplicabilità alle emittenti locali delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 5, della legge n. 515 del 1993, che vietano la presenza di esponenti politici nelle trasmissioni radiotelevisive in campagna elettorale (art. 3, co. 1, L. 313/2003).</p>	<p>Art. 5 e art. 6, co. 2, Codice di autoregolamentazione delle emittenti locali (D.M. 8 aprile 2004)</p>
<p>Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno antecedente quello di votazione</p> <p>Dal 21 luglio al 23 settembre 2022</p>	<p>Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici: su quotidiani e periodici sono ammesse soltanto le forme di messaggio politico elettorale previste dalla L. 28/2000. La disposizione non si applica agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste e candidati.</p>	<p>Art. 7, L. 28/2000</p>
<p>Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto</p> <p>Dal 21 luglio al 25 settembre 2022</p>	<p>Limitazioni alla comunicazione istituzionale: è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione istituzionale ad eccezione di quelle svolte in forma impersonale indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.</p>	<p>Art. 9, L. 28/2000</p>
<p>Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto</p> <p>Dal 21 luglio al 25 settembre 2022</p>	<p>Presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli degli enti territoriali nelle trasmissioni informative: nelle trasmissioni informative delle emittenti nazionali riconducibili alla responsabilità di una</p>	<p>Art. 1, co. 5, L. 515/1993</p>

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
	<p>specificata testata giornalistica registrata nei modi previsti dal co. 1 dell'art. 32 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs. 177/2005), la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. A decorrere dalla medesima data, tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni.</p> <p>La legge stabilisce l'inapplicabilità alle emittenti locali delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 5, della legge n. 515 del 1993 illustrate (L. 313/2003, art. 3, co. 1).</p>	
<p>Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto</p> <p>Dal 21 luglio al 25 settembre 2022</p>	<p>Divieto di fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto nelle trasmissioni radiotelevisive: in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.</p>	<p>Art. 5, co. 2 e 3, L. 28/2000; art. 4, co. 3, Codice di autoregolamentazione delle emittenti locali (D.M. 8 aprile 2004)</p>
<p>Dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica</p> <p>Dal 21 luglio 2022</p>	<p>Predisposizione da parte dei comuni di locali da adibire ad attività di propaganda elettorale: i comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.</p>	<p>Art. 19, L. 515/1993</p>
<p>Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali</p> <p>Non oltre il 26 luglio 2022</p>	<p>Definizione degli indirizzi per il servizio pubblico radiotelevisivo e per le emittenti private in materia di propaganda e formazione elettorale: la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi, in condizioni di parità tra loro, alle liste e ai candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici</p>	<p>Art. 1, co. 1, L. 515/1993</p>

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
	<p>di riferimento a livello nazionale.</p> <p>Entro il medesimo termine la Commissione parlamentare e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.</p>	Art. 5, co. 1, L. 28/2000
<p>Dalla data di presentazione delle candidature fino a tutto il penultimo giorno antecedente quello di votazione</p> <p>Dal 22 agosto al 23 settembre 2022</p>	<p>Trasmissione di messaggi politici autogestiti: le emittenti radiotelevisive possono trasmettere messaggi politici autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.</p> <p>Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti.</p> <p>La trasmissione di messaggi politici gratuiti è obbligatoria per la concessionaria pubblica.</p> <p>Le emittenti locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito possono diffondere anche messaggi politici a pagamento.</p>	<p>Art. 3 e art. 4, co. 3 e 5, L. 28/2000</p> <p>Art. 3, co. 7, L. 28/2000</p> <p>Art. 4, co. 4, L. 28/2000</p> <p>Art. 5, co. 1 e art. 6, Codice di autoregolamentazione delle emittenti locali (D.M. 8 aprile 2004)</p>
<p>Dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni, fino alle ore 24 del venerdì precedente la data della votazione</p> <p>Dal 26 agosto fino alle ore 24 del 23 settembre 2022</p>	<p>Comizi e riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico: possono aver luogo soltanto nel periodo indicato, durante il quale i promotori delle riunioni in luogo pubblico sono esentati dall'obbligo di darne avviso al Questore almeno con tre giorni di anticipo.</p>	Art. 7, L. 130/1975
<p>Nei 30 giorni precedenti la data delle votazioni</p>	<p>Propaganda elettorale a mezzo di manifesti e giornali murali: la propaganda elettorale per il voto a liste o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei</p>	Art. 3, L. 515/1993

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
Dal 26 agosto 2022	limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 (l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune).	
Dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni Dal 26 agosto 2022	Altre forme tradizionali di propaganda: sono vietate la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, il lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, la propaganda luminosa mobile. Deve invece ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.	Art. 6, L. 212/1956
Dal 15° giorno precedente la data delle elezioni Dal 10 settembre 2022	Divieto di pubblicazione o diffusione di sondaggi: è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se i sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del rilievo. Tale divieto si applica anche alle emittenti locali.	Art. 8 e 11-septies, L. 28/2000
Dal giorno di chiusura della campagna elettorale, cioè dalle ore 24 del penultimo giorno precedente le elezioni Dalle ore 24 del 23 settembre 2022	Divieto di qualsiasi forma di propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva: è vietata qualsiasi forma di propaganda, compresa quella effettuata attraverso giornali e mezzi radiotelevisivi.	Art. 9, L. 212/1956, art. 9-bis, D.L. 807/1984 (L. 10/1985*); art. 7, co. 1, L. 28/2000
Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni Il 24 e 25 settembre 2022	Divieto di svolgere comizi e riunioni di propaganda elettorale e di affiggere manifesti: sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.	Art. 9, co. 1°, L. 212/1956
Entro 30 giorni dalla consultazione elettorale Entro il 25 ottobre 2022	Comunicazioni inerenti la propaganda elettorale: i titolari di emittenti radiotelevisive nazionali e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere ed al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10	Art. 11 e 11-septies, L. 28/2000

* Il divieto, riferito "anche alle emittenti radiotelevisive private", è applicato al servizio pubblico radiotelevisivo in virtù dell'estensione ad esso del divieto di cui all'art. 9, primo comma, della L. 212/1956, operata in via di prassi e confermata dall'orientamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
	dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.	

SPESE ELETTORALI e DICHIARAZIONI PATRIMONIALI

<p>Nei 90 giorni precedenti le elezioni</p> <p>Dal 27 giugno 2022</p>	<p>Applicazione dell'aliquota IVA agevolata per l'acquisto di beni e servizi per la campagna elettorale: si applica l'aliquota IVA ridotta al 4% ai seguenti beni e servizi commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati; • acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani, periodici e siti web; • affitto dei locali, allestimenti e servizi connessi a manifestazioni. 	Art. 18, L. 515/1993
<p>Fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione</p> <p>Dal 21 luglio al 24 settembre 2022</p>	<p>Periodo di campagna elettorale ai fini delle comunicazioni relative alle spese elettorali sostenute dai partiti: i rappresentanti dei partiti, movimenti politici, liste di candidati che hanno partecipato alle elezioni della Camera o del Senato devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere un conto consuntivo delle spese sostenute per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento.</p>	Art. 12, co. 1 e 1-bis, L. 515/1993
<p>Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni</p> <p>Dal 22 luglio 2022</p>	<p>Nomina del mandatario elettorale: coloro che intendano candidarsi, alla Camera o al Senato, possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Ciascun candidato deve dichiarare per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale (istituito ai sensi dell'art. 13 della L. 515/1993) competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura il nominativo del mandatario designato.</p>	Art. 7, co. 3, L. 515/1993

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
<p>Entro 30 giorni dalla prima seduta della Camera</p> <p>Entro il 12 novembre 2022</p>	<p>Dichiarazione dei deputati relativa alle cariche e agli uffici ricoperti: ciascun deputato dichiara al Presidente della Camera le cariche e gli uffici di ogni genere che ricopriva alla data della presentazione della candidatura e quelle che ricopre in enti pubblici o privati, anche di carattere internazionale, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte. Qualora un deputato assuma una carica o un ufficio successivamente alla proclamazione, deve renderne dichiarazione entro il termine di trenta giorni. I deputati devono altresì rendere dichiarazione di ogni altra attività professionale o di lavoro autonomo o di impiego o di lavoro privato.</p>	<p>Art. III del Codice di condotta dei deputati</p>
<p>Entro 45 giorni dall'insediamento delle Camere</p> <p>Entro il 27 novembre 2022</p>	<p>Comunicazioni dei conti consuntivi delle spese elettorali sostenute dai partiti: i rappresentanti dei partiti, movimenti politici, liste di candidati che hanno partecipato alle elezioni della Camera o del Senato devono presentare alla Corte dei conti un conto consuntivo delle spese sostenute per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento. A tali fini, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione (dal 29 dicembre 2017 al 3 marzo 2018).</p>	<p>Art. 12, co. 1 e 1-bis, L. 515/1993</p>
<p>Entro 3 mesi dalla proclamazione per i candidati eletti</p> <p>Entro 3 mesi dall'ultima proclamazione per i candidati non eletti</p>	<p>Comunicazioni relative alle spese elettorali sostenute dai candidati: i candidati alle elezioni della Camera o del Senato devono trasmettere al Collegio regionale di garanzia elettorale e, se eletti, al Presidente della Camera di appartenenza, una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, cui deve essere allegato un rendiconto relativo ai servizi ed ai contributi ricevuti.</p> <p>In caso di mancato deposito nel termine previsto dalla legge delle dichiarazioni di spesa e dei relativi rendiconti il Collegio regionale diffida il candidato ad adempiere entro i successivi 15 giorni; in caso di ulteriore inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'art. 15, co. 8, della legge 515/1993.</p>	<p>Art. 7, co. 6 e 7, L. 515/1993</p>

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
<p>Entro 120 giorni dalla data delle elezioni</p> <p>Entro il 23 gennaio 2023</p>	<p>Controllo sulle spese elettorali sostenute dai candidati: qualsiasi elettore può presentare al Collegio regionale di garanzia elettorale esposti sulla regolarità delle dichiarazioni di spesa e sui rendiconti presentati dai candidati ai sensi dell'art. 7 della legge 515/93. Le dichiarazioni ed i rendiconti si intendono approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro 180 giorni dalla ricezione. Il Collegio, qualora riscontri delle irregolarità, le contesta all'interessato, che ha facoltà di presentare memorie e documenti entro i successivi 15 giorni.</p>	<p>Art. 14, L. 515/1993</p>
<p>Entro 6 mesi dalla data di presentazione dei conti consuntivi delle spese elettorali sostenute dai partiti, movimenti, liste di candidati</p>	<p>Controllo da parte delle Corte dei conti sui consuntivi delle spese elettorali dei partiti: la Corte dei conti deve concludere i controlli sui conti consuntivi delle spese elettorali sostenute dai partiti, movimenti, liste di candidati, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione degli stessi, salva la possibilità di proroga di tre mesi. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. La Corte dei conti deve riferire direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito.</p>	<p>Art. 12, co. 3, L. 515/1993</p>
<p>Entro tre mesi dalla proclamazione</p>	<p>Dichiarazione patrimoniale ai Presidenti delle Camere: i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (8); 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF; 3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula 	<p>Art. 2 L. 441/1982</p>

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
	<p>«sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.</p> <p>Gli adempimenti concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.</p>	